
	Regolamento per la Valutazione della Conformità			RG-00
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 03	30 Giugno 2020	Pagina 1 di 15

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

DIRETTIVA ASCENSORI

DOCUMENTO A DISTRIBUZIONE CONTROLLATA		COPIA N. 02	
Redatto da : RGQ <i>SQUADRITO Gaetano</i>	Verificato da : DT <i>SQUADRITO Sergio</i>	Approvato da : AD <i>SQUADRITO Sergio</i>	Entrata in vigore 30.06.2020

	Regolamento per la Valutazione della Conformità			RG-00
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 03	30 Giugno 2020	Pagina 2 di 15

LISTA DELLE EDIZIONI DEL REGOLAMENTO RG-00

N.	DATA	MOTIVO DELLA RIEDIZIONE	RIFERIMENTO PARAGRAFO
0	30.11.2014	Prima Emissione per redazione del manuale di qualità in seconda edizione	Tutti
1	13.02.2016	Adeguamento alla Direttiva 2014/33/UE	Tutti
2	12.05.2018	Adeguamento nota informativa sui dati personali – Regolamento UE 2016/679	Allegato C
3	09.05.2020	Rilievi Accredia	00.4 – 00.5 – 00.8 - 00.9 00.10 -00.12 - 00.13 - 00.14 Allegato C
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			


NOTA DI COPYRIGHT

Questo Regolamento Operativo è di proprietà di **OEC** e viene assegnata a condizione che, né essa né qualsiasi informazione contenuta, sia riprodotta o usata per intero o in parte, senza autorizzazione scritta dell'Amministratore Unico.

	Regolamento per la Valutazione della Conformità			RG-00
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 03	30 Giugno 2020	Pagina 3 di 15

INDICE

RG-00.1	SCOPO	4
RG-00.2	CAMPO DI APPLICAZIONE	4
RG-00.3	NORME DI RIFERIMENTO	4
RG-00.4	DEFINIZIONI.....	4
RG-00.5	CONDIZIONI GENERALI	5
RG-00.6	CONDIZIONI ECONOMICHE.....	6
	00.6.1.Tariffe	6
	00.6.2.Condizioni di Pagamento	6
RG-00.7	RISERVATEZZA	6
RG-00.8	DOVERI E DIRITTI.....	7
	00.8.1.Doveri dell’installatore	7
	00.8.2.Diritti dell’Installatore	7
	00.8.3.Diritti e doveri di OEC srl.....	8
RG-00.9	MODALITA’ OPERATIVE : Valutazione della conformità.....	8
	00.9.1.Richiesta di Attivazione dell’iter di Certificazione.....	8
	00.9.2.Attività di Valutazione della Conformità	10
	00.9.3.Comitato di Certificazione	12
	00.9.4.Comitato per la Sorveglianza dell’imparzialità.....	12
RG-00.10	RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE.....	12
	00.10.1.Rinuncia	12
	00.10.2.Sospensione	12
	00.10.3.Revoca	13
RG-00.11	RECLAMI E RICORSI.....	13
	00.11.1.Premessa	13
	00.11.2.Reclami	13
	00.11.3.Ricorsi o appelli	13
	00.11.4.Contenziosi	14
RG-00.12	VOLTURA DEL CERTIFICATO	14
RG-00.13	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	14
RG-00.14	USO DEL MARCHIO ACCREDIA	14
	ALLEGATO A - PUBBLICITÀ E USO DELLA CERTIFICAZIONE	14
	ALLEGATO B - PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLE CONFORMITA’ PER DIRETTIVA	14
	ALLEGATO C - INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/03 e smi	15

	Regolamento per la Valutazione della Conformità			RG-00
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 03	30 Giugno 2020	Pagina 4 di 15

RG-00.1 SCOPO

Il presente *Regolamento* definisce le regole generali, procedure e le modalità operative di OEC srl per l'esecuzione dell'attività di Valutazione della Conformità nell'ambito della Direttiva Ascensori 2014/33/UE. Il presente Regolamento costituisce parte integrante dell'incarico sottoscritto dal Cliente

RG-00.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente *Regolamento* si applica alla certificazione di prodotto secondo le procedure di valutazione della conformità di cui agli Allegati V e VIII della Direttiva 2014/33/UE (in prosieguo Direttiva) in riferimento agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto secondo quanto riportato nell'articolo 1 della direttiva stessa.

Rientrano nel campo di applicazione della presente procedura gli apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide (es. ascensori a pantografo).

Sono esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della presente:

- a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
- b) gli ascensori da cantiere;
- c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;
- d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
- e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
- f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
- g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
- h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
- i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
- j) i treni a cremagliera;
- k) le scale mobili e i marciapiedi mobili.

Sono oggetto dell'attività di certificazione di OEC gli ascensori per il trasporto di persone, persone e cose, soltanto di cose se il supporto del carico accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico.

RG-00.3 NORME DI RIFERIMENTO

Le norme, le direttive e i regolamenti di riferimento per le attività di valutazione della conformità di OEC nell'ambito dell'applicazione del presente *Regolamento*, sono i seguenti:

- Direttiva 2014/33/UE: per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori.
- ISO/IEC 17065:2012 "Requisiti per Organismi che certificano prodotti, processi e servizi".
- ISO/IEC 17020:2012 "Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni".
- ISO/IEC 17000 "Valutazione della conformità – vocabolario e principi generali".
- GUIDE IAF – EA applicabili.
- Regolamenti e decisioni CE applicabili al settore di competenza.
- Regolamenti Generali, Regolamenti Tecnici e disposizioni dell'Ente di Accreditamento (ACCREDIA), negli schemi e settori coperti da accreditamento.

OEC, nello svolgimento delle proprie attività, applica quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 come integrato e modificato dal D.Lgs 101/2018 quale recepimento del Regolamento UE 2016/679.


RG-00.4 DEFINIZIONI

a) **ascensore**: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, destinato al trasporto:

- 1) di persone,
- 2) di persone e cose,
- 3) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;

b) **supporto del carico**: la parte dell'ascensore che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle;

c) **ascensore modello**: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indichi come saranno rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizzi componenti di sicurezza per ascensori identici;

	Regolamento per la Valutazione della Conformità			RG-00
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 03	30 Giugno 2020	Pagina 5 di 15


- d) **messa a disposizione sul mercato:** la fornitura di un componente di sicurezza per ascensori per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione Europea nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- e) **immissione sul mercato:** la prima messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori; oppure la fornitura di un ascensore per l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- f) **installatore:** la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e dell'immissione sul mercato dell'ascensore;
- g) **fabbricante:** la persona fisica o giuridica che fabbrica un componente di sicurezza per ascensori o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;
- h) **rappresentante autorizzato:** una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un installatore o un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a compiti specificati;
- i) **importatore:** la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un componente di sicurezza per ascensori originario di un paese terzo;
- j) **distributore:** la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori;
- k) **operatori economici:** l'installatore, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
- l) **specifica tecnica:** un documento che prescrive i requisiti tecnici che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori deve soddisfare;
- m) **valutazione della conformità:** il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva relativi a un ascensore o a un componente di sicurezza per ascensori;
- n) **richiamo:** in relazione a un ascensore qualsiasi misura volta a ottenere lo smantellamento e lo smaltimento in sicurezza di un ascensore; in relazione a un componente di sicurezza per ascensori qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un componente di sicurezza per ascensori che è già stato messo a disposizione dell'installatore o dell'utilizzatore finale;
- o) **ritiro:** qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori nella catena di approvvigionamento;
- p) **marcatura CE:** una marcatura mediante la quale l'installatore o il fabbricante indica che l'ascensore o il componente di sicurezza per ascensori è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;
- q) **Ispettore:** Addetto designato da OEC all'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dell'impianto di sollevamento sottoposto a certificazione, in genere è anche designato all'esame della documentazione e alla compilazione dei documenti di valutazione.
- r) **Certificazione:** è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore accerta e dichiara che l'ascensore commercializzato soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva. L'organismo notificato, incaricato dall'Installatore, esegue le prove appropriate per verificare la conformità dell'ascensore ai corrispondenti requisiti della direttiva. Se l'ascensore soddisfa le disposizioni della direttiva, l'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione a lato della marcatura CE e redige un Certificato di conformità.
- s) **Comitato di Certificazione:** organo interno di OEC srl composto da uno o più membri di comprovata esperienza nel campo oggetto della valutazione di conformità che delibera sul rilascio della Certificazione.
- u) **Reclamo:** manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;
- w) **Ricorso:** appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o certificazioni emesse dall'Organismo;
- x) **Non Conformità:** condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalle norme di riferimento o situazione in cui si pone, sulla base di evidenze oggettive, un dubbio significativo circa il rispetto dei Requisiti Essenziali di Salute e di Sicurezza fissati dalla Direttiva di riferimento.
- y) **Prescrizione:** indicazione all'installatore dell'assenza di elementi o non rispetto di requisiti derivanti da altre norme diverse dalla Direttiva Ascensori che non pregiudicano l'utilizzo in sicurezza dell'ascensore, che deve comunque essere risolta.

“Installatore”, “richiedente/cliente” e “Organizzazione” sono termini utilizzati per designare il soggetto che richiede ad OEC srl di eseguire le valutazioni della conformità conformemente alle procedure previste dalla Direttiva ascensori affinché sia garantito che gli ascensori immessi sul mercato siano conformi ai requisiti di salute e di sicurezza.

Nel presente *Regolamento* valgono i termini e le definizioni riportate nelle Direttive e nelle norme di riferimento elencate al precedente paragrafo RG-00.3; si fa impiego, inoltre, dei termini “valutazione” e “audit” con lo stesso significato, e dei termini “ispettore” e “auditor” con lo stesso significato. Analogamente per i termini derivati da questi.

RG-00.5 CONDIZIONI GENERALI

I servizi di certificazione di OEC srl sono aperti a tutti gli Installatori che ne facciano richiesta e che si impegnano all'osservanza del presente Regolamento e delle prescrizioni della Direttiva di riferimento; la OEC srl non applica politiche o procedure discriminatorie che impediscano o limitino l'accesso alla certificazione. OEC rilascia la Certificazione di conformità per i

	Regolamento per la Valutazione della Conformità			RG-00
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 03	30 Giugno 2020	Pagina 6 di 15

prodotti che rispettano i Requisiti Essenziali di Salute e di Sicurezza riportati nelle Direttive e nelle norme di riferimento. OEC non fornisce all'Installatore servizi di consulenza per la predisposizione della documentazione tecnica relativa al prodotto da certificare, né assistenza per l'attuazione e la manutenzione di Sistemi di Gestione aziendali attuati dall'Installatore per la realizzazione del prodotto oggetto di certificazione.

Affinché venga attivato l'iter di certificazione da parte di OEC srl, l'installatore deve accettare sia le condizioni economiche convenute nell'offerta sia l'applicazione del presente *Regolamento* che è inteso letto, compreso e accettato con la sottoscrizione dell'affidamento d'incarico. La sottoscrizione dell'incarico e delle condizioni di fornitura da parte dell'installatore impegna le parti a porre in atto tutto quanto sia necessario per il buon fine dello stesso.

Le condizioni contenute nel presente *Regolamento* prevalgono su ogni altro termine in contrasto contenuto o richiamato in ogni preventivo, conferma d'ordine dell'Organismo Notificato.

Il Richiedente, inoltre, deve garantire l'accesso alle aree ove è ubicato l'impianto da sottoporre a certificazione agli Ispettori di OEC srl, di ACCREDIA e di eventuali Osservatori esterni o interni a OEC srl la cui presenza sarà sempre notificata in anticipo garantendo il diritto di riacquiescenza da parte dell'installatore.

Il rilascio della Certificazione di conformità è subordinato al regolare pagamento degli importi definiti all'interno dell'offerta economica. OEC srl ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante semplice comunicazione in caso di inadempienza dell'Installatore alle obbligazioni previste dalle condizioni di fornitura allegata all'affidamento d'incarico e al presente *Regolamento*, trascorsi quindici giorni dalla costituzione in mora che potrà avvenire mediante raccomandata A/R, posta e-mail certificata (PEC), fax e posta elettronica ordinaria con avviso di lettura.

Il mancato esercizio da parte di OEC dei diritti derivanti dal contratto non costituirà né potrà essere considerata una rinuncia a tali diritti. Qualsiasi modifica delle condizioni di fornitura dovrà essere redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti. Il contratto è disciplinato dal diritto italiano.

RG-00.6 CONDIZIONI ECONOMICHE

OEC ha predisposto un "Tariffario" in cui si riportano le condizioni economiche applicate a tutti gli installatori richiedenti servizi di Certificazione di conformità al fine di evitare discriminazioni di carattere economico/finanziario o legate alle dimensioni dell'organizzazione e/o appartenenza ad associazioni di categoria istituzionali o private.

00.6.1. Tariffe

Le tariffe per l'attività oggetto del presente *Regolamento* sono determinate in applicazione del "Tariffario" pubblicato nel sito internet www.oecsr.it, che costituisce modalità idonea di portare il Cliente a conoscenza delle tariffe stesse.

Il prezzo concordato per il servizio richiesto è riportato nelle condizioni di fornitura allegata all'affidamento d'incarico, eventuali sconti sono praticati nell'offerta specifica allegata.

Possono essere apportate variazioni all'offerta qualora a seguito del riesame del contratto emergano variazioni o difformità dei dati forniti con la Richiesta di Offerta. Tali variazioni e/o difformità potranno essere:

- a) comunicate all'Installatore a seguito di modifiche intervenute successivamente alla richiesta di offerta,
- b) rilevate a seguito dell'analisi del Fascicolo Tecnico (se applicabile),
- c) rilevate in occasione dell'esecuzione dell'attività di valutazione in campo (se applicabile).

Le variazioni alle condizioni economiche riportate nell'offerta accettata saranno notificate per fax o posta elettronica o posta ordinaria con avviso di ricevimento all'Installatore che ha diritto di rinunciare alla certificazione entro 30 giorni dalla data di notifica delle variazioni.

00.6.2. Condizioni di Pagamento

Affinché venga attivato l'iter di Certificazione, l'Installatore dovrà accettare sia le condizioni economiche convenute nell'offerta/contratto sia l'applicazione del presente *Regolamento* e dei documenti in esso esplicitamente richiamati. Con la sottoscrizione da parte dell'Installatore dell'affidamento, l'incarico ha validità immediata ed impegna le parti a porre in atto tutto quanto sia necessario per il buon fine dello stesso.

Il pagamento dell'importo definito all'interno dell'offerta economica andrà effettuato prima del rilascio del Certificato di conformità. Differenti termini di pagamento possono essere preventivamente concordati tra le parti.

Qualora il pagamento non avvenga entro i termini pattuiti OEC si riserva di applicare le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002 e smi (ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). OEC si riserva comunque di agire in sede giudiziale per il recupero di quanto dovuto.

RG-00.7 RISERVATEZZA

Le evidenze ed i dati di qualunque tipo relativi all'attività di valutazione della conformità sono considerati riservati, la loro divulgazione dovrà essere preventivamente comunicata da OEC srl all'Installatore e successivamente approvata in forma scritta

	Regolamento per la Valutazione della Conformità			RG-00
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 03	30 Giugno 2020	Pagina 7 di 15

dallo stesso, salvo i casi in cui si debbano fornire obbligatoriamente (es. richieste della magistratura). OEC srl garantisce la riservatezza di tutti gli atti e informazioni riguardanti i prodotti certificati e i rispettivi Installatori.

L'Installatore approva esplicitamente che le informazioni e gli atti che lo riguardano siano accessibili all'Ente di Accreditamento e al Comitato di Certificazione di OEC per le attività di controllo previste dalle Norme di riferimento. Tutto il personale coinvolto nel processo di certificazione che ha accesso agli atti di OEC srl, sia interno che esterno, sottoscrive un impegno alla riservatezza.

Pertanto, le informazioni non potranno essere divulgate a terzi senza il consenso scritto dell'Installatore ad eccezione dei dati riportati nell'elenco delle certificazioni emesse da OEC e di quelli riguardanti lo stato di validità delle certificazioni rilasciate da OEC (incluse quelle relative alle sospensioni e revoche delle certificazioni).

Nei casi di legge in cui sia previsto che le informazioni siano rese note a terzi (organismi dell'Autorità Giudiziaria e/o Magistratura), OEC si ritiene sollevata dall'obbligo della Riservatezza, nel caso in cui sia consentito dalla legislazione, provvede ad informare preventivamente l'Installatore.

RG-00.8 DOVERI E DIRITTI

00.8.1. Doveri dell'installatore


L'Installatore richiedente la Valutazione della conformità, secondo una delle procedure dettate dalla Direttiva, deve:

- a) *rispettare le prescrizioni* del presente *Regolamento*;
- b) *non formulare* analoga domanda di certificazione per lo stesso tipo di prodotto ad altro organismo notificato;
- c) *fornire tutta la documentazione tecnica* necessaria alla valutazione prevista dagli specifici allegati della direttiva relativa al prodotto da certificare e in lingua italiana (può essere accettata la lingua inglese);
- d) *mettere a disposizione il personale adatto* per le prove sul prodotto oggetto della certificazione e garantire al personale ispettivo di OEC srl l'accesso ai locali ove è installato il prodotto;
- e) *non immettere sul mercato ascensori per i quali non si è ancora conclusa positivamente la valutazione della conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza*;
- f) *apporre la marcatura CE* in modo visibile, leggibile e indelebile nella cabina dell'ascensore prima di immettere sul mercato l'ascensore stesso secondo quanto previsto dall'art. 19 della Direttiva;
- g) *prima di immettere sul mercato l'ascensore oggetto* della certificazione apporre un numero identificativo, del tipo, della serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione dell'ascensore; inoltre deve indicare sull'ascensore il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato. Tali informazioni devono essere chiare, indelebili e in lingua comprensibile.
- h) *garantire che l'ascensore sia accompagnato dalle istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.2*, in lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori finali. Dette istruzioni ed eventuali etichettature devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
- i) *comunicare ad OEC eventuali modifiche* apportate al prodotto oggetto di certificazione se ciò avviene prima che sia emesso il certificato di conformità dello stesso;
- j) *evitare di fare, non consentire ad altri di fare, affermazioni* che possano trarre in inganno riguardo la propria certificazione;
- k) *non utilizzare, né consentire l'utilizzo* di un documento di certificazione o di parte di esso, in modo da poter trarre in inganno;
- l) *interrompere l'utilizzo* di tutti i materiali pubblicitari che fanno riferimento alla certificazione, nel caso di sospensione o di revoca della stessa;
- m) *non lasciare intendere* che la certificazione si applichi a prodotti o attività che sono fuori dal campo di applicazione per la quale è stata rilasciata;
- n) *non utilizzare* la propria certificazione in modo tale da poter danneggiare la reputazione dell'organismo di certificazione e/o del sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico;
- o) *garantire l'accesso degli Ispettori/Auditor*, ivi compresi quelli di ACCREDIA, alla documentazione, alle aree ove è installato l'impianto da certificare e, ove applicabile, a tutte le registrazioni per assicurare il corretto svolgimento dell'attività di valutazione;
- p) *garantire l'accesso al personale ispettivo in addestramento* se preventivamente comunicato;
- q) *conservare la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE*, ed eventuali approvazioni, per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'ascensore è stato immesso sul mercato;

00.8.2. Diritti dell'Installatore

L'Installatore in possesso della certificazione di conformità :

- a) può apporre la marcatura CE nella cabina dell'ascensore certificato;
- b) può redigere la **Dichiarazione di conformità UE**;

	Regolamento per la Valutazione della Conformità			RG-00
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 03	30 Giugno 2020	Pagina 8 di 15

- c) **chiede a OEC srl di apporre il suo numero identificativo quale Organismo Notificato (n°1820)** accanto al proprio marchio CE per l'immissione sul mercato dell'ascensore certificato o chiedere di apporlo sotto la responsabilità di OEC srl secondo le istruzioni fornite;
- d) può pubblicizzare l'avvenuta certificazione nei modi che ritiene più opportuni purché rispetti le regole definite nell'Allegato A del presente Regolamento;
- e) può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami affinché OEC possa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito;
- f) può chiedere la sostituzione degli ispettori sia di OEC sia di ACCREDIA qualora vi siano motivati conflitti di interesse dandone comunicazione scritta ad OEC srl entro e non oltre il periodo di tempo stabilito nella comunicazione di pianificazione della verifica;
- g) può formulare delle riserve rispetto al contenuto dei rilievi riscontrati nel corso delle attività di valutazione dagli ispettori/auditor dandone comunicazione scritta.

00.8.3. Diritti e doveri di OEC srl

OEC srl si riserva il diritto di utilizzare personale dipendente e/o liberi professionisti da essa stessa qualificati, per l'effettuazione delle attività di valutazione della conformità.

I doveri di OEC sono:

- a) **mantenere** aggiornata tutta la documentazione del Sistema di Gestione interno con particolare riferimento ai documenti destinati ai richiedenti la certificazione;
- b) **predisporre**, fornire e tenere aggiornata una descrizione dettagliata dell'attività di certificazione comprendente la domanda di certificazione, le attività di valutazione, nonché il processo per rilasciare, mantenere, ridurre, estendere, sospendere, revocare la certificazione;
- c) **operare** sempre con la massima professionalità nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza;
- d) **applicare** le prescrizioni riportate nel presente *Regolamento* agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione stessa;
- e) **avere adeguate coperture assicurative** e commisurate alla normative vigenti in materia;
- f) **qualora la OEC srl riscontri** che i requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti dalla Direttiva o da altre norme armonizzate corrispondenti non siano stati rispettati dall'installatore chiede a quest'ultimo di prendere misure correttive appropriate e non rilascia il certificato;
- g) **qualora ne sia formalmente informato, comunicare** agli organi competenti e all'ente di Accreditamento (se applicabile) i casi in cui aziende siano coinvolte in processi relativi alle Leggi sulle responsabilità da prodotto difettoso e sulla Sicurezza;
- h) **comunicare preventivamente**, anche in forma verbale, all'Installatore la composizione dei team incaricati della valutazione e la eventuale presenza di ispettori dell'Ente di Accreditamento o di altri Enti aventi diritto;
- i) **informare l'autorità di notifica** secondo i casi stabiliti dall'art. 34 della Direttiva;
- j) **pubblicare elenco dei prodotti** certificati ai sensi della Direttiva.

RG-00.9 MODALITA' OPERATIVE: Valutazione della conformità

00.9.1. Richiesta di Attivazione dell'iter di Certificazione

In riferimento alle indicazioni fornite nella Direttiva, nella sua attività di Organismo Notificato OEC srl opera secondo le seguenti procedure di valutazione della conformità di cui all'art. 16 della Direttiva:


- **Allegato V: ESAME FINALE PER ASCENSORI;**
- **Allegato VIII: VERIFICA DELL'UNITA' PER ASCENSORI (MODULO G).**

Affinché possa essere avviato l'iter di certificazione l'Installatore richiede ad OEC un'offerta economica per la certificazione di prodotto facendo espresso riferimento agli Allegati di cui sopra; detta richiesta deve essere presentata in forma scritta o utilizzando l'apposito modulo (*Mod. 007/03*) e deve pervenire a OEC a mezzo Fax, Lettera o Posta elettronica e deve contenere i seguenti dati e informazioni:

1. Nome, e indirizzo dell'installatore dell'ascensore, nonché la località in cui è installato l'ascensore;
2. dati essenziali dell'ascensore come : corsa, portata, capienza , tipologia;
3. il numero di impianti da certificare;
4. altre informazioni necessarie alla valutazione della domanda (particolarità tecniche, ecc);
5. espresso riferimento alla procedura prescelta per la quale OEC è notificato.

Nel caso in cui la richiesta di offerta sia presentata dal rappresentante autorizzato è necessario specificare anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo.

La richiesta è esaminata dal Responsabile Tecnico di OEC affinché siano definiti tutti i parametri da indicare nell'offerta, ove opportuno OEC può richiedere eventuali chiarimenti. Una volta controllati tutti i parametri OEC formula, sulla base del proprio

	Regolamento per la Valutazione della Conformità			RG-00
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 03	30 Giugno 2020	Pagina 9 di 15

“TARIFFARIO” pubblicato sul sito dell’Organismo, un’offerta debitamente sottoscritta dal legale rappresentante che viene inviata al Cliente mediante e-mail, fax o lettera unitamente al modulo di affidamento d’incarico (*Mod. 002/03*), nel quale sono allegate le condizioni di fornitura essenziali, e al presente *Regolamento*.

L’Installatore compila la Domanda di Certificazione (*Mod. 002/03*), predisposta da OEC srl, in tutte le sue parti e in particolare indicando:

- Nome, e indirizzo dell’installatore dell’ascensore, nonché la località in cui è installato l’ascensore;
- I dati tecnici e la norma di riferimento per cui è richiesta la certificazione
- Il modulo secondo il quale è richiesta la certificazione
- Nel modello è contenuta l’espressa dichiarazione che analoga domanda non è stata inoltrata presso un altro organismo notificato e l’espressa accettazione del presente *Regolamento*.

Nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato è necessario specificare anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo.

Inoltre l’Installatore allega i seguenti documenti:

A) Allegato V: ESAME FINALE (di un Allegato IV parte B: Esame UE del tipo degli ascensori)


1. Certificato di esame UE del tipo del prototipo con allegata la documentazione tecnica contenente i documenti necessari a verificare che l’ascensore è conforme all’ascensore modello, costituita da:
 - documentazione tecnica che indica tutte le possibilità di estensione offerte dal modello di ascensore presentato all’esame;
 - esplicito riferimento alle norme armonizzate EN adottate, qualora alcuni dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza non siano soddisfatti è necessario fornire la specifica tecnica delle soluzioni adottate per soddisfarli;
2. copia dei Certificati di esame UE del tipo per i componenti di sicurezza utilizzati;
3. copia delle dichiarazioni di conformità UE dei componenti di sicurezza installati e di tutti i componenti facenti parte dell’impianto oggetto della certificazione;
4. Progetto d’insieme dell’ascensore
5. esemplare delle istruzioni dell’ascensore di cui al punto 6.2 dell’allegato I della Direttiva;
6. disegni e schemi necessari all’esame finale ed in particolare gli schemi dei circuiti di comando;
7. ogni altro documento attinente l’attività di valutazione della conformità relativo a problematiche di ingegneria e/o norme correlate.

B) Allegato V: ESAME FINALE (di un Allegato XI: Garanzia totale di qualità più esame del progetto per gli ascensori - Modulo H1)

1. Certificato di Approvazione del Sistema di Garanzia Qualità secondo l’Allegato XI della Direttiva unitamente a:
 - Dichiarazione di Conformità UE attestante che la progettazione è conforme alle disposizione della Direttiva.
 Oppure, qualora il progetto non sia pienamente conforme alle norme armonizzate:
 - Certificato di esame UE del progetto dell’ascensore (rilasciato da Organismo Notificato) attestante la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I della Direttiva.
2. Documentazione tecnica contenente i documenti necessari a verificare che l’ascensore è conforme alla Direttiva, costituita da:
 - a. copia dei Certificati di esame UE del tipo per i componenti di sicurezza utilizzati;
 - b. copia delle dichiarazioni di conformità UE dei componenti di sicurezza installati e di tutti i componenti facenti parte dell’impianto oggetto della certificazione;
 - c. Progetto d’insieme dell’ascensore
 - d. esemplare delle istruzioni dell’ascensore di cui al punto 6.2 dell’allegato I della Direttiva;
 - e. disegni e schemi necessari all’esame finale ed in particolare gli schemi dei circuiti di comando;
 - f. ogni altro documento attinente l’attività di valutazione della conformità relativo a problematiche di ingegneria e/o norme correlate.

C) Allegato VIII: VERIFICA DELL’UNITA’ PER ASCENSORI (Modulo G):

1. La documentazione tecnica contenente i seguenti documenti:
 - descrizione generale dell’ascensore;
 - disegni o schemi di progettazione e fabbricazione necessari all’esame del prodotto ed in particolare gli schemi dei circuiti di comando;
 - le spiegazioni necessari alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell’ascensore;
 - lista dei requisiti essenziali di sicurezza presi in considerazione o esplicito riferimento alla norma armonizzata adottata;

	Regolamento per la Valutazione della Conformità			RG-00
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 03	30 Giugno 2020	Pagina 10 di 15

- un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
- i risultati dei calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dall'installatore;
- relazioni sulle prove effettuate, se applicabile;
- esemplare delle istruzioni di cui al punto 6.2 dell'allegato I della Direttiva;
- copia delle dichiarazioni di conformità UE dei componenti di sicurezza e di tutti i componenti facenti parte dell'impianto oggetto della certificazione;
- copia di certificati di esame UE del tipo per i componenti di sicurezza utilizzati;
- ogni altro documento attinente l'attività di valutazione della conformità relativo a problematiche di ingegneria e/o norme correlate.

La doppia sottoscrizione per accettazione del modulo di affidamento d'incarico e dell'offerta da parte del Cliente costituisce formale incarico per l'esecuzione dell'attività di certificazione. Al momento del ricevimento dell'offerta e dell'affidamento d'incarico sottoscritti OEC riesamina la completezza e la correttezza dei documenti ricevuti e procede con l'accettazione dell'incarico, mediante la redazione e l'invio al Cliente dell'Accettazione d'incarico (**Mod. 004/03**) sottoscritta dal legale rappresentante, ove sono allegati le condizioni di fornitura pattuite quale espresso riferimento al presente *Regolamento*. L'invio dell'attestazione d'incarico sancisce l'accettazione dell'impegno contrattuale da parte di OEC. Ad ogni incarico viene assegnato un numero identificativo univoco della pratica che è riportato sulla documentazione prodotta al fine di renderla in ogni momento identificabile (per es. documentazione tecnica, schemi ecc.). Quindi, OEC srl, assegna l'incarico ad uno dei suoi ispettori qualificati alla valutazione della conformità che avrà il compito di esaminare i documenti, approntare il sopralluogo e redigere il rapporto di prova, ecc. Il nominativo dell'ispettore incaricato è comunicato contestualmente al Cliente che può ricusarlo entro tre giorni dalla comunicazione del nominativo, giustificandone le motivazioni in forma scritta.

00.9.2. Attività di Valutazione della Conformità

Secondo quanto indicato nella Direttiva 2014/33/UE l'attività di OEC srl, che si esplica secondo un proprio schema di certificazione applicato agli allegati di cui al paragrafo RG-00.9.1, deve essere diretta a verificare la conformità dell'ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili previsti dall'allegato I della suddetta direttiva.

Ai sensi dell'art. 14 della Direttiva Ascensori l'installazione di ascensori conformi alle norme armonizzate sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della Direttiva stessa.

Classificazione dei rilievi:


- **Non Conformità:** condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti come da definizione. Le *Non Conformità* comportano la sospensione dell'iter di certificazione e devono essere risolte dall'Installatore, verificate e chiuse da OEC prima del rilascio del Certificato di Conformità del prodotto. La mancata soluzione delle *Non Conformità* rilevate comporta il rifiuto del rilascio del Certificato. In tal caso la OEC srl motiva dettagliatamente tale rifiuto, indicando specificamente le carenze rilevate.
- **Prescrizione:** indicazione all'installatore dell'assenza di elementi o non rispetto di requisiti derivanti da altre norme diverse dalla Direttiva Ascensori che non pregiudicano l'utilizzo in sicurezza dell'ascensore, che deve comunque essere risolta, verificata e chiusa da OEC prima del rilascio del Certificato di Conformità.

Iter di valutazione

OEC srl assegna l'incarico ad uno dei suoi ispettori qualificati alla valutazione della conformità.

L'iter di valutazione si compone di due fasi:

- **analisi documentale** diretta a verificare che la documentazione presentata sia completa e conforme alle norme di riferimento e alle norme correlate.
- **ispezione del prodotto** per verificare che lo stesso sia costruito conformemente a quanto indicato nella documentazione tecnica e che siano soddisfatti i Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza e per eseguire le prove necessarie a verificare l'efficienza e la funzionalità dei dispositivi di sicurezza installati.
- **Analisi documentale e redazione del Verbale di Verifica Documentale (Mod 004/05):** Se la documentazione relativa all'ascensore è completa e conforme alla norma dichiarata l'ispettore redige il **Verbale di Verifica Documentale** con esito positivo, in caso contrario emette un verbale con esito negativo riportando, motivandole, le mancanze od incongruenze; questo verbale viene inviato all'Installatore che deve integrare entro 180 gg la documentazione richiesta. L'Installatore potrà scegliere di adeguare la propria documentazione trasmettendo i documenti richiesti o di rinunciare al proseguimento dell'iter di Certificazione comunicandolo mediante lettera raccomandata A/R o e-mail PEC. In quest'ultimo caso OEC comunica la chiusura della pratica, emette la fattura per le competenze spettanti e applica quanto previsto al successivo paragrafo 00.10.1 Rinuncia. L'Installatore deve inoltrare una nuova domanda qualora volesse riprendere l'iter di certificazione del medesimo prodotto.

	Regolamento per la Valutazione della Conformità			RG-00
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 03	30 Giugno 2020	Pagina 11 di 15

Qualora l'Installatore non ottemperi entro i termini prestabiliti alla risoluzione dei rilievi emersi a seguito dell'esame documentale, OEC informerà l'installatore della conclusione negativa dell'iter di Certificazione con lettera raccomandata A/R o e-mail PEC indicando le motivazioni della decisione, addebitando i costi per l'attività svolta e dando corso alle comunicazioni previste dalla Direttiva, ovvero informando l'Autorità di Notifica e tutti gli O.N. notificati per ambiti analoghi del risultato negativo della valutazione della conformità.

- **Verifica in campo e redazione del Rapporto di Prova (Mod 001/05):** Una volta accertata la completezza della documentazione del prodotto da certificare l'ispettore in accordo con l'Area Amministrativa, che tiene i contatti con il cliente, fissa il sopralluogo in campo. I tempi per l'esecuzione delle verifiche presso l'edificio o la costruzione ove è ubicato l'ascensore, vengono concordati con l'Installatore che ha la facoltà di richiedere lo spostamento della data di esecuzione pianificata della verifica. L'ispettore incaricato esegue e fa eseguire tutte le prove necessarie ad accertare la conformità dell'impianto alla norma dichiarata quindi redige il *Rapporto di prova* a cui è assegnato un numero identificativo, univoco e progressivo. Il rapporto di prova ove sono riportati tutti i rilievi e le misurazioni eseguite durante il sopralluogo è sottoscritto all'atto della sua chiusura dal legale rappresentante della ditta installatrice o suo facente vece.
- **Redazione del Verbale di Verifica Finale (Mod 005/05):** Se l'ascensore ha superato tutte le prove e le verifiche effettuate dall'ispettore durante il sopralluogo, questo redige il *Verbale di Verifica Finale* con esito positivo, in caso contrario emette un verbale con esito negativo e riporta, motivandole, le Non conformità e/o le prescrizioni riscontrate. Il verbale viene inviato all'Installatore che deve entro 180 gg eliminare le non conformità e prescrizioni richiedendo un ulteriore sopralluogo al fine di valutare la corretta attuazione delle azioni o provvedimenti correttivi e la sussistenza delle condizioni necessarie per riprendere l'iter di certificazione. Qualora l'Installatore non ottemperasse a quanto richiesto nei termini prescritti OEC comunica la chiusura della pratica, motivando le cause del diniego, emette fattura per le competenze spettanti e dà corso alle comunicazioni previste dalla Direttiva, informando l'Autorità di Notifica e tutti gli O.N. notificati per ambiti analoghi del risultato negativo della valutazione della conformità. Qualora l'Installatore volesse certificare il medesimo prodotto deve ripresentare domanda a OEC srl riprendendo l'iter sopra descritto; non possono essere accettate domande presentate in precedenza ad altri organismi.

Riesame e Decisione relativa alla certificazione

Tutti i documenti facenti parte dell'attività di valutazione sono, quindi, sottoposti a riesame da parte del *Comitato di Certificazione* che, come definito al successivo punto 00.9.3, è composto da membri esperti, i quali non hanno preso parte al processo di valutazione. Il Comitato verifica la correttezza dei documenti, accerta che siano state effettuate tutte le prove necessarie e che queste siano congruenti con quanto richiesto all'atto della domanda, quindi delibera il rilascio o rifiuto del Certificato di Conformità.

Emissione del Certificato di Conformità


OEC srl visto l'esito positivo dell'iter procedurale redige il relativo Certificato di Conformità (**Mod. 002/05**), o Certificato di Esame Finale (**Mod. 003/05**), appone o fa apporre all'installatore il suo numero identificativo (**n° 1820**) a lato della marcatura CE nella cabina dell'ascensore e compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell'allegato I.

Il Certificato a titolo esemplificativo ma non esaustivo contiene i seguenti dati:

- Il riferimento alla Direttiva.
- Procedura di Valutazione della conformità adottata.
- Gli identificativi del prodotto certificato.
- La sede legale dell'Installatore.
- La data di rilascio della certificazione.
- Certificato di Esame UE del Tipo (se applicabile).
- Certificato di approvazione del Sistema Qualità Totale (All. XI) (se applicabile).
- Nome ed indirizzo dell'Organismo Notificato.
- Il numero del Certificato.
- Il riferimento al Rapporto di Prova (**Mod 001/05**) che è parte integrante del Certificato quale espressa descrizione dell'ascensore oggetto di valutazione.

Il Certificato rilasciato viene inserito nell'Elenco dei Certificati che riporta i dati essenziali e identificativi, tale Elenco è reso pubblico a mezzo divulgazione sul sito internet di OEC srl. Successivamente OEC mette a disposizione del Ministero un accesso telematico per l'acquisizione di informazioni relative alle certificazioni emesse.

L'Installatore dopo aver ottenuto la conformità dell'ascensore da parte di OEC srl prima dell'immissione sul mercato, ai sensi dell'art. 19 della Direttiva Ascensori appone la marcatura CE nella cabina dell'ascensore, e sotto la responsabilità di OEC srl, il numero di identificazione dello stesso a lato della marcatura CE. Inoltre, l'Installatore compila la dichiarazione di conformità UE per ogni ascensore, la cui copia deve essere conservata per dieci anni; copia della stessa deve essere messa a disposizione delle autorità competenti se richiesta.

	Regolamento per la Valutazione della Conformità			RG-00
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 03	30 Giugno 2020	Pagina 12 di 15

00.9.3. Comitato di Certificazione

Il Comitato di Certificazione è un organo collegiale interno all'organismo che si riunisce con cadenza stabilita dalle necessità dell'attività svolta e su decisione del Direttore Tecnico qualora si manifestino problematiche legate alle attività di valutazione della conformità di OEC, non meglio risolte o adeguatamente previste dalle vigenti normative.

I compiti del **Comitato di Certificazione** sono:

- Affiancare OEC nello sviluppo delle politiche relative alle proprie attività di certificazione;
- Contrastare ogni tendenza commerciale o di altra natura, da parte di OEC srl, che impediscano una congruente ed obiettiva effettuazione delle attività di certificazione;
- Fornire suggerimenti su aspetti che possono influenzare la fiducia nella certificazione, compresi la trasparenza e la percezione del pubblico;

Il Comitato di Certificazione, presieduto da uno dei membri interni, si riunisce inoltre qualora sia necessario dare una interpretazione oggettiva, quanto più possibile rispondente ai dettami della sicurezza, nell'applicazione delle normative vigenti a casi particolari. Questo a garantire una maggiore professionalità alla clientela di OEC srl.

Le decisioni che il Comitato di Certificazione è chiamato a prendere sono elaborate sulla base delle informazioni raccolte durante il processo di valutazione e di ogni altra informazione pertinente.

Il Comitato può esprimere parere su ogni altra questione che gli venga sottoposta dalla Direzione Tecnica di OEC o dai suoi componenti. Nelle sue funzioni il Comitato può avvalersi, a titolo consultivo di tutti gli specialisti nei casi in cui si dovesse ravvisare l'opportunità. La durata del Comitato di Certificazione è quadriennale e le decisioni sono assunte all'unanimità, e qualora questa non si raggiungesse il parere è da intendersi negativo.

Il Comitato di Certificazione è regolarmente costituito se è presente almeno uno dei membri nominati, fatto divieto espresso alla partecipazione nelle decisioni di delibera ai membri eventualmente coinvolti nelle varie fasi del processo di certificazione su cui il Comitato di Certificazione è chiamato a deliberare.

Composizione e nomina del Comitato di Certificazione

Il Comitato di Certificazione è composto da due membri interni di OEC e uno o più membri esterni nominati dall'Amministratore di OEC srl.

Sono membri Interni:

- Il Direttore Tecnico;
- Il Vice Direttore Tecnico.

I membri esterni sono scelti attingendo dagli ambiti professionali, considerando la natura delle problematiche da affrontare.

Nel caso di decadenza di un componente, l'Amministratore di OEC procede a nuova nomina con le stesse modalità.

Il Comitato di Certificazione adotta e opera secondo un proprio regolamento (RG-03) che è parte integrante del Manuale di Qualità di OEC srl.

00.9.4. Comitato per la Sorveglianza dell'imparzialità

Il Comitato per la Sorveglianza dell'imparzialità è un organo collegiale i cui membri sono stati designati dalla Direzione attingendo negli ambiti delle organizzazioni di rappresentanza professionali e non, (es. *organi istituzionali, associazioni di categoria, organismi di controllo, associazioni a tutela dei consumatori e clienti*) considerando la rappresentatività che le organizzazioni hanno relativamente alla natura dell'organismo e alle problematiche relative alla salvaguardia dell'imparzialità di OEC da affrontare.

Il suddetto Comitato ha la funzione di garante dell'indipendenza e dell'imparzialità di OEC srl nello svolgimento delle attività di Certificazione e opera secondo un proprio regolamento (RG-02) che è parte integrante del Manuale di Qualità di OEC srl.

RG-00.10 RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

00.10.1. Rinuncia


L'Installatore può rinunciare in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo alla Certificazione (rinuncia in itinere).

L'Installatore comunica la rinuncia a proseguire l'iter di Certificazione, con lettera raccomandata A/R o e-mail PEC e provvede al pagamento di quanto dovuto.

OEC ricevuta la rinuncia provvede ad informare l'Autorità di Notifica e tutti gli O.N. notificati per ambiti analoghi dell'esito negativo del processo di valutazione.

00.10.2. Sospensione

Per le procedure di valutazione di cui agli Allegati V e VIII della Direttiva non è prevista la sospensione del Certificato, a seguito di delibera positiva da parte dell'Organismo.

	Regolamento per la Valutazione della Conformità			RG-00
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 03	30 Giugno 2020	Pagina 13 di 15

00.10.3. Revoca

A seguito di riscontro di una non conformità successiva al rilascio della certificazione (ad es. documentazione falsa o non veritiera) OEC esamina la non conformità ricorrendo al proprio Comitato di Certificazione che decide di procedere alla revoca o non revoca della certificazione.

Nel caso di revoca della Certificazione OEC comunica al cliente destinatario, mediante email PEC e/o raccomandata A/R, la propria decisione motivandone le ragioni. Contestualmente OEC chiede al cliente di restituire l'originale del certificato di conformità, di cessare immediatamente l'utilizzazione del logo e dei riferimenti alla certificazione sia in generale e sia su tutti i mezzi pubblicitari su cui compare e vieta l'utilizzo di copie e riproduzioni del certificato.

La revoca del certificato è comunicato al Ministero competente, agli altri Organismi notificati e all'Ente di accreditamento (se applicabile).

RG-00.11 RECLAMI E RICORSI

00.11.1. Premessa

OEC si impegna a registrare, trattare e conservare reclami e ricorsi ricevuti come previsto dalle proprie procedure interne di gestione delle registrazioni e a gestirli nel rispetto delle clausole di riservatezza di cui alla Politica per la qualità dell'Organismo.

00.11.2. Reclami

OEC prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti interessate. Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti, comunque, da una comunicazione scritta. Per tutti i reclami ricevuti, l'Organismo provvede a confermare a mezzo raccomandata A/R o equivalenti (fax o e-mail pec) il ricevimento al reclamante (entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento). I reclami sono identificati e registrati in apposito registro e vengono analizzati dal Responsabile Gestione Qualità con il supporto di persona competente sulle materie oggetto del reclamo ma non coinvolta nelle problematiche all'origine del reclamo stesso. Tale analisi è intesa ad accertare che siano disponibili tutte le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo e per procedere, quindi, alla relativa trattazione.


Nel caso in cui il reclamo si riveli infondato, OEC srl informa per iscritto il reclamante motivando le ragioni per cui il reclamo è da considerarsi infondato. Nel caso in cui il reclamo sia fondato, si procede come segue:

- A. ove il reclamo si riferisca, direttamente, all'operato di OEC vengono analizzati i fatti descritti e le pertinenti evidenze documentali e vengono esaminate eventuali carenze dell'attività svolta dagli ispettori sul piano tecnico, procedurale ed etico. Sulla base delle risultanze di tali indagini, e se richiesto e applicabile, si procede, innanzi tutto, all'adozione delle necessarie correzioni (intese a rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante) e quindi, una volta individuate le cause delle carenze all'origine del reclamo, all'adozione delle necessarie azioni correttive;
- B. ove il reclamo tragga origine dalla non idoneità di un "oggetto" certificato e giudicato idoneo dall'Organismo in sede di certificazione, si procede ad un riesame completo della pratica. L'Organismo provvede a verificare la correttezza dell'attività svolta (metodi seguiti, strumenti utilizzati, modalità di valutazione e rendicontazione dei risultati). Se tale indagine evidenzia carenze nell'attività di certificazione si procede come indicato al punto a). Se dall'indagine emerge che la non idoneità dell'oggetto non è ascrivibile a carenze nell'operato di OEC srl ma a fattori diversi (es. difetti di produzione o non corretta installazione o altro), l'Organismo provvede a notificare all'installatore, per iscritto, il reclamo ricevuto, richiedendo allo stesso l'attuazione di una correzione e, se del caso, di un'azione correttiva. La correzione e l'azione correttiva devono essere sottoposte alla valutazione dell'Organismo. Nel caso in cui il reclamante richieda di non comunicare il reclamo e/o dettagli dello stesso al cliente interessato, OEC srl, fatte le debite valutazioni, può decidere di non dar seguito al reclamo stesso.

I procedimenti di cui ai punti A) e B) sono condotti da personale appositamente incaricato, operante sotto la supervisione della funzione centrale qualità. Su richiesta, scritta, da parte del reclamante, OEC srl fornisce rapporti sullo stato di avanzamento della gestione del reclamo. A conclusione delle attività di cui sopra – dopo aver comunicato per iscritto al reclamante gli esiti del processo di gestione del reclamo – OEC valuta con il suddetto reclamante e con le altre parti coinvolte nel reclamo se, e in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

00.11.3. Ricorsi o appelli

I ricorsi (o appelli) avverso decisioni assunte o atti compiuti dall'Organismo vengono gestiti nei termini di cui al seguente punto ma non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione. I ricorsi devono essere presentati con lettera raccomandata A.R. e equivalenti entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

	Regolamento per la Valutazione della Conformità			RG-00
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 03	30 Giugno 2020	Pagina 14 di 15

OEC conferma entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, per raccomandata A/R e o equivalente, l'avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso, comunicando contestualmente il/i nominativo/i delle persone a cui viene affidato l'esame del ricorso, ed impegnandosi altresì a fornire al ricorrente, previa richiesta dello stesso, informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

La gestione degli appelli viene condotta, fatte le debite distinzioni, con procedimenti analoghi a quelli adottati per la gestione dei reclami di cui al precedente 00.11.2, a partire da un esame iniziale della relativa fondatezza e ammissibilità, da parte del Coordinatore Tecnico della Divisione interessata purché non coinvolto nei contenuti del ricorso stesso, con l'assistenza del Responsabile Gestione Qualità.

Tale gestione deve garantire che vengano tenuti in debita considerazione eventuali casi analoghi, che tutte le fasi di gestione siano correttamente registrate e che vengano definite e proposte tutte le correzioni e azioni correttive applicabili.

Le decisioni finali sono formulate, riesaminate ed approvate dal Comitato per le Certificazioni di OEC secondo le modalità di cui al punto RG-03.2 del Regolamento RG-03 Comitato di Certificazione. Ai membri del Comitato di Certificazione, coinvolti all'origine del ricorso stesso, è fatto divieto espresso di partecipazione alla valutazione del processo oggetto del ricorso. Entro i 3 mesi successivi alla presentazione dell'appello, OEC provvede alla chiusura e alla notifica dell'esito dello stesso al ricorrente a mezzo lettera raccomandata A.R.

00.11.4. Contenziosi

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia del *Regolamento* per la certificazione è competente, esclusivamente, il Foro di Messina.

RG-00.12 VOLTURA DEL CERTIFICATO

Per le procedure di valutazione di cui agli Allegati V e VIII della Direttiva non è prevista la Voltura del Certificato.

RG-00.13 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Modifiche al Regolamento

Le modifiche, conseguenti alle variazioni della legislazione vigente relativa al prodotto, alle norme di accreditamento degli Organismi di certificazione e/o del sistema di gestione di OEC srl comportano la revisione del presente Regolamento.

Questo è reso pubblico a mezzo di opportune vie di comunicazione preferendo in particolar modo la pubblicazione sul sito internet di OEC (www.oecsr.it).

Il Regolamento revisionato è trasmesso con apposita comunicazione ai clienti con i quali vi è un contratto in corso di validità. In generale i contratti in corso di validità conservano la loro efficacia, eventuali modifiche contrattuali generate dall'applicazione del presente paragrafo saranno concordate e sottoscritte dalle parti.

RG-00.14 USO DEL MARCHIO ACCREDIA

Nell'utilizzare il marchio ACCREDIA sui Certificati emessi e su altri documenti correlati OEC osserva le prescrizioni contenute nel "Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia".

L'uso del marchio ACCREDIA da parte dei Clienti della OEC è consentito esclusivamente in abbinamento al logo OEC e in conformità a quanto previsto dal Regolamento stesso.

ALLEGATO A - PUBBLICITÀ E USO DELLA CERTIFICAZIONE

L' Installatore può rendere noto e pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni l'ottenimento della Certificazione del prodotto, può riprodurre integralmente il Certificato ottenuto, ingrandendolo o riducendolo, a colori o in bianco e nero, purché lo stesso resti leggibile e non subisca alterazione alcuna.

Soluzioni differenti da quelle definite dal presente paragrafo devono essere autorizzate, in forma scritta, da OEC srl.


L'Installatore, deve evitare utilizzi ingannevoli o ambigui della certificazione rilasciata da OEC e deve evitare che la certificazione possa intendersi estesa anche a prodotti non coperti dal certificato rilasciato. Nel caso di utilizzo non conforme del certificato rispetto a quanto indicato nel presente paragrafo, OEC srl si riserva di intraprendere opportuni provvedimenti nei confronti dell'Installatore, ivi compreso il ricorso ad opportune azioni legali.

ALLEGATO B - PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLE CONFORMITÀ PER DIRETTIVA

Direttiva Ascensori - Procedura di valutazione della conformità

Direttiva 2014/33/UE Ascensori

- Esame Finale per Ascensori di cui all'ALLEGATO V
- Verifica dell'Unità per Ascensori – ALLEGATO VIII *mod. G*

	Regolamento per la Valutazione della Conformità			RG-00
	MQ Ed.ne 02	REVISIONE N° 03	30 Giugno 2020	Pagina 15 di 15

ALLEGATO C - INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/03 integrato e modificato dal D. Lgs 101/2018 di recepimento del REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27/04/2016.

Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.

Gentile Cliente, in seguito all'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 ed in conformità a quanto disciplinato dalle disposizioni di legge in oggetto, desideriamo comunicarVi quanto segue:

Punto 1 Titolare del trattamento:

Il titolare del trattamento è :

Organismo Europeo di Certificazione srl - OEC srl con sede legale in Via Carducci, 7 - 98048 Spadafora (ME) nella persona dell'ing. Sergio Squadrito che elegge il proprio domicilio nella sede di OEC srl e può essere contattato mediante i seguenti recapiti: 090 9941695 cellulare 328 3234991 e-mail info@oecsr.it, ocemessina@arubapec.it.

Il titolare del trattamento si impegna a garantire la massima riservatezza delle informazioni raccolte e a trattare i dati personali secondo i requisiti di liceità, correttezza e trasparenza nel rispetto del Regolamento 2016/679.

Punto 2 Finalità del trattamento

I dati sono raccolti presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e sono utilizzati esclusivamente per formulare offerte commerciali dietro esplicita richiesta dell'interessato, per redigere contratti relativi ai servizi prestati da OEC srl e per le conseguenti attività amministrative e adempimenti fiscali. Il mancato conferimento dei dati non darà la possibilità di presentare l'offerta commerciale e di procedere di conseguenza con la fornitura del servizio.

Punto 3 Eventuali destinatari dei dati personali

Per espletare la propria attività di organismo notificato i dati possono essere comunicati ai seguenti organi: soggetto incaricato per la consulenza fiscale (per l'assistenza e consulenza sotto i profili contabili ed amministrativi), società che erogano a OEC srl determinati servizi tecnici (es. software di gestione archivi, fatturazione e contabilità); professionista che fornisce assistenza e consulenza legale all'azienda, all'Autorità Giudiziaria competente ed ad aziende che si occupano di recupero crediti in caso di operazioni volte alla risoluzione di contenziosi. Inoltre, potranno essere esibiti, agli organi di controllo (Ente di Sorveglianza, Ministeri competenti ecc.) che ne facessero richiesta in caso di ispezioni ed accertamenti al nostro organismo. I dati sono trattati dal titolare del trattamento e dal personale interno incaricato del trattamento, ivi compresi dai dirigenti, amministratori, per le finalità relative alla tipologia di attività svolta nel rispetto dei principi di riservatezza, correttezza e trasparenza.

I dati raccolti da OEC srl non sono oggetto di diffusione e trasferimento a società terze di qualunque tipo tranne quelle di cui al paragrafo precedente, e in particolar modo a società di pubblicità, di ricerca di mercato o similari, società transfrontaliere o organizzazioni internazionali, social network e similari.

Punto 4 Ulteriori informazioni

Periodo di conservazione

I dati essendo utilizzati nell'ambito di un contratto di servizi sono archiviati e trattati per il periodo di validità del contratto. Successivamente relativamente alle Commesse di Certificazioni di prodotto trattandosi di dati legati alla vita del prodotto essi saranno conservati per il periodo previsto dalle norme di riferimento più ulteriori 22 anni. Relativamente alle commesse di Ispezione per le quali è stata ricevuta disdetta i dati saranno conservati per i successivi due anni dalla data di disdetta e quindi distrutti.

Diritti di accesso e altri diritti dell'interessato

OEC srl in qualità di titolare del trattamento al fine di fornire all'interessato tutte le informazioni di cui al Regolamento 2016/679 in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile ha elaborato la presente Nota informativa e il Registro dei trattamenti. I suddetti documenti sono resi facilmente accessibili mediante pubblicazione sul proprio sito www.oecsr.it.

L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati.

L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

L'interessato nell'esercizio dei propri diritti dovrà presentare la propria richiesta in forma scritta. A tali richieste il titolare del trattamento risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, con eventuale proroga di due mesi qualora le richieste siano complesse e numerose e previa informazione di tale proroga all'interessato dei motivi del ritardo.

Tutte le informazioni saranno fornite da OEC srl all'interessato in forma scritta mediante mezzi elettronici, salvo diverse indicazioni dell'interessato. Se la richiesta avanzata dall'interessato non è pertinente il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, o al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi per cui non può dare seguito alla richiesta e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo.